

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 24/03/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato, in sintesi, che in data 11.05.2017 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio (agli atti); con decorrenza al 31.01.2018 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 8 (*rectius* 6) rate su 120 tramite pagamento del TFR, intervento della compagnia assicurativa e pagamento in proprio dello "scoperto assicurativo" (come da conteggio estintivo e liberatoria agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. In data 28.12.2018 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, il quale vi ha dato riscontro negativo.

Sul contratto (agli atti) risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, il quale risulta essere un mediatore creditizio (è agli atti copia del versamento effettuato a favore dell'intermediario del credito).

Parte ricorrente domanda il rimborso della quota non maturata degli oneri annessi al prestito, a seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi Euro 2.918,00 ed il ristoro delle spese legali quantificate in Euro 250,00 (come da reclamo).

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento al 31.01.2018, ha specificato che detta estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 6, a seguito della perdita del lavoro da parte del ricorrente, con parziale pagamento da parte del ricorrente medesimo, versamento del TFR da parte del datore di lavoro ed intervento della compagnia assicurativa; ha affermato che, sulla base della documentazione contrattuale agli atti, dovrebbero stimarsi *recurring* le "commissioni di gestione" e i "costi di incasso rata", mentre sarebbero *up front* le



“commissioni di attivazione”, le “provvigioni dell’intermediario del credito” e l’imposta di bollo. Ha pertanto chiesto all’Arbitro di rigettare il ricorso.

Nella riunione del 28.01.2020 questo Collegio ha sospeso il procedimento e ha disposto che “la parte più diligente provveda a chiarire, fornendo idonea documentazione a supporto, se l’estinzione del finanziamento per cui è controversia abbia visto o meno l’intervento della compagnia di assicurazione in forza del contratto relativo alla ‘perdita impiego’ e, in tal caso, chiarisca l’entità dei versamenti a tale titolo effettuati a favore dell’intermediario resistente; sempre in quest’ultimo caso si chiedono chiarimenti in ordine all’esercizio o meno dell’azione di regresso, ove ammissibile, della compagnia assicurativa nei confronti di parte ricorrente”.

Con comunicazione del 5.02.2020 l’intermediario resistente ha riscontrato la richiesta di questo Collegio nei termini che seguono: la compagnia assicurativa è intervenuta in misura parziale all’estinzione anticipata del finanziamento, con un versamento di Euro 13.167,41 (è stata prodotta agli atti copia della contabile del versamento della compagnia assicurativa); alla compagnia compete, ai sensi dell’art. 10 della convenzione in essere, il diritto di surroga nei riguardi del cedente-assicurato (ma nulla è detto sulla circostanza se questo diritto di surroga sia stato effettivamente esercitato).

DIRITTO

Il contratto (agli atti) applica al cliente le seguenti commissioni, oggetto di controversia:

- le “Commissioni di attivazione”, previste alla lettera “c)” della tabella riportata nel contratto (agli atti), voce che secondo il tenore verbale di questa tabella, la natura delle attività remunerate e gli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole affini, potrebbe *prima facie* giudicarsi *up front*; senonché dall’art. 4 delle condizioni generali (anch’esse agli atti) ne emerge una descrizione assai poco nitida, al punto da includere, con formula onnicomprensiva ed opaca, “rischi e oneri connessi”; tenuto conto di questo disallineamento tra le due versioni contrattuali delle medesime “Commissioni di attivazione”, l’applicazione dell’art. 35, comma 2, c. cons. – in piena continuità con quanto previsto, nella parte generale del contratto, dall’art. 1370 c.c. – conduce a preferire l’interpretazione contraria al predisponente, le cui formulazioni denotano un difetto di trasparenza a scapito del consumatore-aderente; all’esito dette commissioni devono pertanto giudicarsi *recurring*;
- le “Commissioni di gestione”, previste alla lettera “d)” della tabella riportata nel contratto (agli atti), voce che, preso atto del suo tenore letterale, delle attività remunerate e degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d’identico od analogo tenore, deve giudicarsi anch’essa *recurring*;
- le “Commissioni per l’intermediario del credito”, previste alla lettera “e)” della tabella riportata nel contratto (agli atti), voce non accompagnata da alcuna descrizione; in tali casi la valutazione dei Collegi territoriali ABF si basa sulla natura del soggetto concretamente intervenuto, nel senso che commissioni siffatte sono reputate *up-front* qualora risulti operante un agente in attività finanziaria, *recurring* in caso di intermediario *ex art.* 106 TUB (attesa l’ampiezza delle attività a quest’ultimo consentite e generalmente svolte, anche di natura ricorrente, come precisato da ABF, Coll. Torino n. 9430/18); nella qualificazione di dette clausole viene assegnato rilievo pure all’allegato al modulo informativo SECCI (*Standard European Consumer Credit Information*) consegnato al cliente e all’accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l’intermediario del credito, nel senso che, qualora nell’allegato al SECCI l’attività svolta dall’intermediario del credito sia delimitata alla fase di perfezionamento del prestito, le provvigioni in questione sono considerate *up-front*, indipendentemente dal soggetto intervenuto, posto che la clausola non può più reputarsi



priva di descrizione; ciò premesso, poiché nel caso di specie si dà il solo intervento di un mediatore creditizio, ma l'art. 4 delle condizioni generali (agli atti) circoscrive l'attività da esso svolta al perfezionamento del contratto, la commissione deve giudicarsi *up front*;

- quanto infine ai premi assicurativi, di natura *recurring*, essi risultano corrisposti dall'intermediario a norma dell'art. 6 delle condizioni generali (agli atti); ciò è confermato dal riscontro dato al reclamo dallo stesso intermediario e indirettamente dalla circostanza che di essi non è fatta menzione nel conteggio estintivo (anch'esso agli atti).

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In considerazione di quanto esposto, tenuto conto delle restituzioni già intervenute e dimostrate in atti, si perviene al seguente risultato:

Durata del prestito in anni		10	Tasso di interesse annuale		8%		
Numero di pagamenti all'anno		12	Quota di rimborso pro rata temporis		95%		
			Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		91%		
rate pagate	6	rate residue	114				
Oneri sostenuti		Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
commissione attivazione		1.041,60	Recurring	95,00%	989,52		989,52
commissione di gestione		300,00	Recurring	95,00%	285,00		285,00
costi di intermediazione		1.785,60	Upfront	91,37%	1.631,57		1.631,57
Totale		3.127,20					2.906,09



La somma così risultante (Euro 2.906,09) è inferiore a quella domandata da parte ricorrente, vale a dire Euro 2.918,00, posto che quest'ultima parrebbe aver computato col *pro rata* lineare anche le commissioni di intermediazione (anche se neppure in tal caso si giungerebbe esattamente alla somma richiesta, ma ad una somma più alta).

Tuttavia, poiché come premesso l'estinzione anticipata del rapporto è avvenuta grazie al parziale intervento solutorio della compagnia assicurativa, che ha versato all'intermediario Euro 13.167,41 (come da contabile agli atti), e poiché detta compagnia non risulta aver esercitato il diritto di surroga nei confronti dell'odierna parte ricorrente, quest'ultima ha titolo a ripetere costi ed oneri non maturati per la sola parte corrispondente a quanto da essa versato o versato per sua delega (come il TFR), ma non per le somme corrisposte dalla compagnia intervenuta a seguito della "perdita del lavoro". Tuttavia alla somma risultante dal conteggio estintivo come debito residuo (agli atti) occorre aggiungere l'ulteriore importo di Euro 285,00, che l'intermediario ha dichiarato in quella sede di riconoscere a credito del cliente ma che in realtà, per sua stessa ammissione, non risulta essere stato abbuonato.

Così, sottratta la somma pagata dalla compagnia (Euro 13.167,41) da quella descritta come "debito residuo" in conto estintivo (vale a dire Euro 19.485,72, cui devono aggiungersi Euro 285,00 come predetto), si ottiene l'importo di Euro 6.603,31, quale somma effettivamente versata dal cliente ai fini dell'estinzione anticipata del prestito.

Si profila con ciò la seguente proporzione: Euro 19.770,72 (conto estintivo con maggiorazione di Euro 285,00) : Euro 2.906,09 (oneri ripetibili secondo la tabella soprascritta) = Euro 6.603,31 (somma versata dal cliente) : Euro "X". Ne discende che l'importo incognito è pari ad Euro 970,62.

Non spetta a parte ricorrente, sulla base del consolidato orientamento dei Collegi ABF (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 3498/12), la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 970,62.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA